

Legge regionale 09 agosto 2012 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

**Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.**

**CAPO I**

*MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17/2009*

**Art. 57**

*(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17/2009)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale) è inserito il seguente:

**<<1 bis.** Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 823 del codice civile, ai fini di contenimento della spesa, di semplificazione e di snellezza operativa, i beni di intestata proprietà di terzi in relazione ai quali è stata accertata la funzionalità idraulica da parte della struttura regionale competente, possono essere acquisiti al demanio idrico regionale, qualora il proprietario intestato manifesti la volontà di cedere gratuitamente i beni medesimi alla Regione e si assuma tutti gli oneri connessi alla procedura di trasferimento, previa verifica della regolarità urbanistico - edilizia e paesaggistica delle eventuali opere oggetto di cessione. Alla sottoscrizione degli atti di trasferimento provvede il Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale.>>.

**Art. 58**

*(Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 17/2009)*

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 17/2009 è inserito il seguente:

**<<Articolo 3 bis**

*(Intestazione al demanio idrico regionale)*

1. I beni iscritti al demanio o al patrimonio della Regione, per i quali la struttura

regionale competente abbia accertato la funzionalità idraulica, sono iscritti al demanio idrico regionale con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 costituisce titolo per la variazione dell'intestazione del bene a nome del demanio idrico regionale presso gli uffici competenti.>>.

## **Art. 59**

*(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 17/2009)*

1. All'articolo 7 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** al comma 1, le parole <<provinciali, comunali e regionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<opere di pubblica utilità realizzate da Regione, Province e Comuni>>;

**b)** dopo il comma 1, è inserito il seguente:

**<<1 bis.** L'ente pubblico realizzatore delle opere di cui al comma 1, trasmette alla struttura regionale competente a gestire il demanio idrico regionale, ad avvenuta realizzazione dell'opera, adeguata documentazione idonea a individuarne le principali caratteristiche tipologiche e alla sua individuazione su base catastale.>>;

**c)** al comma 2, dopo le parole <<i transiti su beni del demanio idrico regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<per lo svolgimento di manifestazioni podistiche e ippiche, anche a carattere amatoriale, e>>;

**d)** dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

**<<2 bis.** Non sono soggette ad autorizzazione, né alla corresponsione di alcun canone le occupazioni temporanee di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a due giorni per lo svolgimento di esercitazioni finalizzate alla protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o alla salvaguardia ambientale, organizzate o promosse da soggetti pubblici.>>.

## **Art. 60**

*(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 17/2009)*

1. L'articolo 8 della legge regionale 17/2009 è sostituito dal seguente:

### **<<Art. 8**

*(Concessioni rilasciate dallo Stato)*

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 3, con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico della Regione si prende atto delle modalità di esercizio, della durata e del canone demaniale, come contrattualmente stabiliti, relativi alle concessioni rilasciate dallo Stato prima della sottoscrizione del verbale di consegna di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 265/2001 relativo al bene oggetto di concessione e di eventuali subentri nell'atto di concessione medesimo.>>.

## **Art. 61**

*(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 17/2009)*

1. Al comma 1, dell'articolo 12, della legge regionale 17/2009, le parole <<motonautiche, anche a carattere amatoriale>> sono sostituite dalle seguenti: <<nautiche con o senza mezzi a motore, anche a carattere amatoriale, e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni>>.

## **Art. 62**

*(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 17/2009)*

1. All'articolo 16, della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** alla lettera a) del comma 3 la parola <<motonautiche>> è sostituita dalle seguenti: <<nautiche con o senza mezzi a motore>>;

**b)** al comma 7 la parola <<motonautiche>> è sostituita dalle seguenti: <<nautiche con o senza mezzi a motore>>.

### **Art. 63**

*(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 17/2009)*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 17/2009, dopo le parole <<motoristiche e ciclistiche>> sono aggiunte le seguenti: <<e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni,>>.

### **Art. 64**

*(Modifica all'articolo 20 della legge regionale 17/2009)*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 17/2009, la parola <<motonautiche>> è sostituita dalle seguenti: <<nautiche con o senza mezzi a motore, anche a carattere amatoriale, e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni>>.

### **Art. 65**

*(Modifica dell'allegato A alla legge regionale 17/2009)*

1. All'allegato A (Tariffe unitarie per la determinazione del valore inventariale/prezzo di vendita dei beni sdemanializzati) alla legge regionale 17/2009, dopo le parole <<pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.>>, sono aggiunte le seguenti: <<Nei casi particolari, o comunque non contemplati nel presente tariffario, ai fini della determinazione del valore inventariale/prezzo di vendita del bene si applica il procedimento di stima diretta a valori di mercato.>>.